

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MARE CALMO

### TITOLO I

#### **Art. 1. Costituzione**

Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MARE CALMO, di seguito abbreviata in "Associazione". L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

#### **Art. 2. Sede**

L'Associazione ha sede in Oristano (OR), via Gialeto 92, cap. 09170. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 3. Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

### TITOLO II

#### **Art. 4. Oggetto e finalità**

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali, gratuità delle cariche associative.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti ed iniziative socio-educative e culturali. L'Associazione, in particolare, si prefigge le seguenti finalità: a) la promozione di iniziative volte allo studio, alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali della Sardegna e del Mediterraneo, anche in collaborazione con le istituzioni locali e con altri soggetti pubblici o privati; b) la promozione dell'artigianato e del patrimonio enogastronomico locale; c) la creazione di eventi culturali e festival; d) la creazione di laboratori didattici, visite e itinerari turistici e seminari; e) la pubblicazione e la distribuzione di prodotti cartacei o digitali, e qualsiasi materiale attinente agli scopi associativi; f) la trasmissione della cultura scientifica come un bene per la persona ed un valore sociale; g) la promozione dell'innovazione e del digitale in tutti gli ambiti dell'associazionismo. L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività: - dare vita ad incontri, lezioni, workshop, seminari, eventi, visite culturali, viaggi organizzati; - acquisire in affitto, concessione o proprietà, locali, spazi o attrezzature per il conseguimento degli scopi dell'Associazione; - organizzare attività in collaborazione con università e scuole di ogni ordine e grado; - svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento; - promuovere scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero; - predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione; - provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, opuscoli, dépliant, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo Statuto; - svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; - realizzare contenuti multimediali ed organizzare eventi in diretta streaming correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale; - svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo Statuto, che ne costituiscono il naturale completamento; - promuovere e condividere le attività dell'Associazione attraverso il web (sito e social media) oltreché in eventi pubblici e privati; - svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative. L'Associazione potrà svolgere inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, oltre che qualsiasi altra attività culturale o ricreativa. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive

modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

### TITOLO III

#### **Art. 5. Soci**

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e ne condividano lo spirito e gli ideali. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, dichiarando: - le generalità complete dell'associato; - di voler partecipare alla vita associativa; - di condividere gli scopi istituzionali; - di accettare senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione; - di rispettare i regolamenti interni. All'atto di presentazione della domanda di associazione, dovranno essere contemporaneamente versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall'Assemblea dei Soci, non danno diritto ad alcun compenso. La qualifica di Socio si perde per: - decesso: il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. - dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. - decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorso un mese dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa. - esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli Organi Sociali, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione a maggioranza assoluta dei suoi membri, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o PEC all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea in sede ordinaria. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. La qualità di socio non costituisce una forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione. Esiste la possibilità di corrispondere indennità e compensi, nei limiti e nel rispetto della normativa in vigore, nei confronti di coloro che prestano la loro opera all'interno dell'Associazione per lo svolgimento di attività determinate. Sono previste due categorie di Soci:

1. Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti nella costituzione della Associazione;
2. Soci Ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di Socio dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6. Diritti e doveri degli associati.**

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo. I Soci hanno diritto: - di partecipare all'Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare, nel rispetto del Regolamento, direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione; - di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti. I soci minorenni non hanno diritto di voto

attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 8 del presente Statuto. I Soci hanno il dovere: - di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione; - di osservare le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; - di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita; - di svolgere le attività associative preventivamente concordate; - di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; - di rispettare le regole stabilite nel Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo; - di essere presenti alle riunioni, di rispettare gli orari e, se responsabili di un settore, di comportarsi con diligenza e correttezza e impegnarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria. I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei Soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

#### TITOLO IV

##### **Art. 7. Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite. Si stabiliscono i seguenti principi: a) eleggibilità libera degli Organi Amministrativi; b) principio del voto singolo; c) sovranità dell'Assemblea dei Soci; d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

##### **Art. 8. L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. In particolare l'Assemblea in sede ordinaria ha il compito di:

1. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
2. deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
3. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
4. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea in sede straordinaria ha il compito di:

1. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
2. deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
3. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa;
4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

##### **Art. 9. Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di

entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. 3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. 4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati presenti all'Assemblea straordinaria e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti all'Assemblea straordinaria. 5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

#### **Art. 10. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea straordinaria ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

1. eleggere il Presidente e il/i Vice Presidente/i;
2. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
3. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
4. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
5. la fissazione delle quote sociali;
6. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
7. le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
8. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
9. indire adunanze, convegni, ecc.;
10. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
11. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
12. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
13. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
14. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
15. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. La convocazione è effettuata mediante avviso, oppure email, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 11. Il Presidente**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno,

dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente, in particolare: - provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; - è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

#### **Art. 12. Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

#### **Art. 13. Segretario e Tesoriere**

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Redige i verbali delle riunioni degli Organi Sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

### TITOLO V

#### **Art. 14. Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote sociali annuali dei Soci; - eventuali quote supplementari dei Soci; - contributi volontari dei Soci; - contributi volontari dei terzi; - donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati; - entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'Associazione; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative; - entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi; - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

#### **Art. 15. Rendiconto economico-finanziario**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 16. Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### TITOLO VI

#### **Art.17. Completezza dello Statuto**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dai Soci Fondatori all'Atto della Costituzione.

Luogo e data: Oristano, 03/03/2017

Il Consiglio Direttivo e i Soci Fondatori

Presidente: Marco Esposito *Marco Esposito*

Vice Presidente: Borjs Stefano Esposito *Borjs Stefano Esposito*

Segretario/Tesoriere: Claudia Sanna *Claudia Sanna*